

Gennaio
2026

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
1



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	6
CORTE COSTITUZIONALE	6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	10
CODICE DI PROCEDURA CIVILE	10
GIURISDIZIONE	10
IMPUGNAZIONI	10
INTERESSE AD AGIRE.....	11
ONERE DELLA PROVA.....	12
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO	13
SPESE DI LITE	14
CODICE CIVILE	14
CESSIONE DEI CREDITI.....	14
CONSENSO INFORMATO	15
CONTRATTO CON EFFETTI PROTETTIVI VERSO TERZI	15
CONTRATTO DI VENDITA.....	16
FIDEIUSSIONE	17
INTERESSI	17
PRESCRIZIONE	18
RESPONSABILITÀ DA CONTATTO SOCIALE.....	18
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANITARIO	19
SERVITÙ.....	20

DANNO NON PATRIMONIALE	20
TUTELA DEL MINORE	21
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO	22
ORARIO DI LAVORO.....	22
FOCUS: IL PROCESSO ESECUTIVO-SECONDA PARTE	23

NORMATIVA**Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213**

“Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 6 del 09-01-2026](#))

Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 212

“Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 6 del 09-01-2026](#))

Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 208

“Recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonche' per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 5 del 08-01-2026](#))

Decreto - Legge 31 dicembre 2025, n. 200

“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 302 del 31-12-2025](#))

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 301 del 30-12-2025](#))

Legge 29 dicembre 2025, n. 198

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 301 del 30-12-2025](#))

Decreto 24 dicembre 2025

“Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per l'anno 2026” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 302 del 31-12-2025](#))

Decreto 23 dicembre 2025

“Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2025. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2026” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 302 del 31-12-2025](#))

Decreto 19 dicembre 2025

“Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 301 del 30-12-2025](#))

Delibera 18 dicembre 2025

“Avvertimento nei confronti degli utilizzatori dei servizi di generazione di contenuti multimediali digitali, audio e video, basati sull'intelligenza artificiale, idonei a manipolare la realta' (deepfake), partendo da voci o immagini reali di terze persone” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 5 del 08-01-2025](#))

Decreto 17 settembre 2025, n. 186

“Riparto delle risorse in attuazione dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) relativo al «Reddito di libertà per le donne vittime di violenza” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 289 del 13-12-2025](#))

**OSSERVATORIO
GIURISPRUDENZA NAZIONALE**



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 213/2025 del 02/12/2025 - deposito 30/12/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità».

Corte Cost., sent. n. 210/2025 del 22/10/2025 - deposito 30/12/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore.

Corte Cost., sent. n. 197/2025 del 04/11/2025 - deposito 23/12/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza interlocutoria n. 261- deposito 05/01/2026

Le Sezioni unite civili - nell'ambito di un giudizio promosso, dinanzi al giudice italiano, dagli acquirenti (residenti in Irlanda) di un pacchetto turistico, al fine di ottenere, dalla società venditrice ed organizzatrice dello stesso (avente sede in Inghilterra), il risarcimento dei danni subiti nel corso di una crociera, iniziata e terminata nel medesimo porto italiano - hanno sottoposto alla Corte di giustizia

dell'Unione europea domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267, par. 3, TFUE, sulla questione: «se il consumatore - al quale l'art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1215/2012 consente di convenire in giudizio l'altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata o, indipendentemente dal domicilio di tale parte, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato lo stesso consumatore - possa convenire la controparte contrattuale in un foro alternativo rispetto agli anzidetti fori e, segnatamente, nel foro speciale in materia contrattuale, ossia del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, che nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 7, paragrafo 1, n. 1, lett. b), secondo alinea, del Reg. UE n. 1215/2012».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 34713- deposito 30/12/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 8628 del 2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 : a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della "vittima" al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.083,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della "vittima" secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni»

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 34681- deposito 29/12/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Terza sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 19314 del 2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell'art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all'anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva. Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all'art. 316, comma 2, c.p.p. se l'ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 34301- deposito 27/12/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c., su questione oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il seguente principio di diritto: «La legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. 502/92, spetta a queste ultime, in difetto, ai sensi dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito in legge n 423/1993, di disposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambito contrattuale, di un provvedimento dell'autorità regionale che indichino un diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in contestazione».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 34198- deposito 26/12/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 8628 del 2024, hanno affermato che, per effetto del rinvio operato dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 ai benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004 (come modificato dal comma 106 del suddetto art. 2 della l. n. 244 del 2007), l'assegno vitalizio ex art. 2 della l. n. 407 del 1998 spetta anche ai figli superstiti non a carico della vittima di criminalità organizzata.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 34221 - deposito 26/12/2025

La Seconda Sezione Civile, pronunciandosi su un'azione di rivendicazione di partecipazioni sociali, ha escluso l'applicabilità dell'art. 1148 c.c. ai relativi dividendi, enunciando il seguente principio di diritto: «I dividendi non sono conseguenza dell'utilizzo della *res*, ma rappresentano il portato di un'attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell'esercizio dell'attività d'impresa, che poi la società decida di distribuire. Gli utili (o dividendi) da distribuire ai soci rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente, non maturano automaticamente, sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi (art. 820 comma 3° c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata dall'assemblea e non esiste un diritto all'ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà stabilita appunto dall'assemblea stessa».

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 33810 - deposito 23/12/2025

La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, a sua volta convenuto nel medesimo processo, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, sulla falsariga di quanto prescritto dall'art. 269, comma 2, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 32910 - deposito 17/12/2025

La Sezione Prima civile ha affermato che il diritto del coniuge divorziato a una quota del t.f.r. dell'altro, di cui all'art. 12-*bis* della l. n. 898 del 1970, non può essere escluso laddove l'assegno divorzile sia stato accordato in funzione eminentemente assistenziale (e non compensativo-perequativa), dal momento che, a fronte della lettera della disposizione - che fa dipendere la spettanza dell'emolumento dalla mera titolarità dell'assegno suddetto -, non può introdursi, in via interpretativa, una distinzione parametrata sulla funzione concretamente rivestita dall'assegno, la quale, peraltro, si porrebbe in distonia con la ratio della richiamata disposizione, improntata alla generale finalità di garantire la (sia pur posticipata) partecipazione ad un'entità economica maturata anche nel corso del matrimonio, in funzione di solidarietà in favore del coniuge debole.

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 32673 - deposito 15/12/2025

Pronunciandosi a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, disposto con ordinanza interlocutoria n. 6568 del 2023 in relazione all'interpretazione dell'art. 3, par. 1, della direttiva 85/374/CEE, la Terza sezione civile ha recepito la statuizione contenuta nella sentenza della CGUE

del 19 dicembre 2024 (causa C-157/23, *Ford Italia*) - secondo cui «il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una ‘persona che si presenta come produttore’ di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore» -, osservando come, in tal modo, sia stata «delineata in modo inequivoco e completo la figura del fornitore/produttore ai fini della responsabilità insorta nei confronti del consumatore, illustrando come il fornitore possa giungere a presentarsi al consumatore quale produttore, creando quindi una estensione di responsabilità, che, dal lato del consumatore, significa un aumento di tutela, nell’ottica di un - necessario, considerato il tipo di mercato che si imprime sul rapporto tra le parti - favor consumatoris».

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE**CODICE DI PROCEDURA CIVILE****GIURISDIZIONE****Corte d'Appello, sentenza n. 618/2025 - deposito 19/11/2025**

In tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al Giudice ordinario.

Nella fattispecie, gli appellanti impugnavano la decisione del primo Giudice anche laddove aveva ritenuto applicabile l'art. 11 della L. n. 413/1991, entrando nel merito dell'applicazione o meno di un tributo, la cui competenza spettava, a loro dire, al Giudice speciale, ossia alla Commissione Tributaria di Perugia ex art. 2 del D.lgs. n. 546/1992. In ogni caso, deducevano l'inapplicabilità al caso di specie della norma in esame poiché: non si era verificata alcuna plusvalenza soggetta a tassazione; la cessione aveva avuto ad oggetto terreni che non erano stati destinati a realizzare un'opera pubblica e che non erano collocati nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2/4/1968.

I Giudici di Appello hanno rigettato il gravame, rilevando anzitutto la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario poiché non è mai stato in discussione l'esercizio del potere impositivo, quanto piuttosto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa del Comune-odierno appellato, quale sostituto d'imposta. In ogni caso, la Corte d'Appello ha ritenuto sussistenti i requisiti per l'applicazione della ritenuta del 20% sul corrispettivo erogato a titolo di indennità di esproprio a favore degli appellanti per le seguenti ragioni: la nozione di 'opere pubbliche' va intesa in senso ben più ampio di quello ricavabile dal dato letterale dato che il Legislatore ha inteso unificare i regimi delle opere private di pubblica utilità, in cui vi rientrano gli insediamenti produttivi, con quelli delle opere pubbliche in quanto entrambi gli strumenti urbanistici sono preordinati alla soddisfazione di interessi generali della collettività (cfr. Cass. civ., Sez. V, sent. n. 8621 del 6/5/2004 e sent. n. 14362 del 30/6/2011); l'indennità di esproprio ricevuta dagli appellanti aveva determinato una plusvalenza soggetta a tassazione poiché l'imponibilità delle plusvalenze - quali redditi diversi ai sensi dell'art. 67, co. 1 lett. b), D.P.R. n. 917/1986 - è subordinata all'atto della realizzazione, vale a dire all'atto della percezione dell'indennità di esproprio; l'irrilevanza del fatto che il terreno controverso non era collocato nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2/4/1968 poiché la sua classificazione come 'scalo ferroviario, servizi privati' e 'verde privato' era precedente all'approvazione della variante.

IMPUGNAZIONI**Corte d'Appello, sentenza n. 581/2025 - deposito 30/10/2025**

In tema di tempestività dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso in materia di famiglia di fatto, la Corte ha ritenuto che, in assenza di espresso richiamo alla Sezione II, capo II, del titolo IV bis del codice di procedura civile, in cui è collocato l'art. 473-bis.30 (in tema di appello in materia di famiglia), trovasse applicazione quanto previsto dalla norma citata per i procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023, ovvero il richiamo alla disciplina previgente, che era quella da applicarsi a tutti i processi

familiari che, a quella data, erano già pendenti, anche in primo grado. Tale interpretazione consente l'applicazione delle disposizioni sull'appello del rito unico di famiglia avverso i provvedimenti di primo grado emessi all'esito della trattazione con le norme della riforma Cartabia entrate in vigore a partire dal 28.2.2023.

Le nuove norme in tema di appello previste dalla c.d. Cartabia si applicano, invece, per quanto riguarda il processo di cognizione ordinario e in materia di lavoro, a tutte le controversie instaurate in fase di gravame, immediatamente dopo la data del 28.2.2023.

Nel caso di specie, il procedimento di primo grado, che aveva portato all'emanazione del decreto impugnato, era stato incardinato con ricorso depositato in data antecedente al 28.2.2023, con conseguente applicazione della normativa anteriore alla riforma del codice di rito del 2023, operata con d.lgs. 149/2022 e, ai sensi dell'art. 38, c. 2, disp. att., c.c., applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 737 e ss. c.p.c.

La Corte di appello ha dunque ritenuto, in linea con la giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. 8.1.2024 n. 453; v. anche Cass. SS.UU. n. 5629/1996) che il termine per impugnare il decreto reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, avente natura sostanziale di sentenza, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., fosse quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c., e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, c. 2, c.p.c. con decorrenza, quindi, in caso di provvedimento notificato, del termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.

Nel caso di specie l'appello era stato correttamente proposto mediante ricorso, e non attraverso il reclamo ex art. 739 c.p.c. mentre, il termine per impugnare era quello "ordinario" e cioè quello previsto ex artt. 325 e 327 c.p.c., con la duplice conseguenza che la forma dell'atto di impugnazione era quella del ricorso in appello e il procedimento, pur svolto correttamente in camera di consiglio, doveva essere definito con sentenza.

INTERESSE AD AGIRE

Corte d'Appello, sentenza n. 607/2025 - deposito 12/11/2025

In assenza di un'azione diretta esperibile dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione professionale del professionista – contrariamente a quanto previsto in materia di assicurazione per la responsabilità civile degli automobilisti – il solo soggetto legittimato ad impugnare la statuizione della sentenza che accerta la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa e respinge la domanda di manleva è l'assicurato stesso. Il danneggiato, pertanto, è privo di interesse ad agire *ex art.* 100 cpc per contestare tale capo della decisione, non avendo un interesse giuridicamente tutelato a vedere riconosciuto il diritto alla manleva in capo all'assicurato.

Nella specie, gli appellanti censuravano la sentenza del Tribunale anche per aver ritenuto prescritto il diritto alla manleva assicurativa azionato dal geometra nei confronti delle proprie compagnie assicurative, deducendo che le missive di contestazione da loro inviate al geometra non costituivano effettive richieste risarcitorie dato che tali richieste non erano state né specificate né quantificate, ma erano finalizzate unicamente a trovare una soluzione bonaria, e sostenendo che la denuncia pervenuta alle assicurazioni, dopo che al professionista era stato notificato l'atto di citazione con cui era stata quantificata la pretesa risarcitoria, avrebbe dovuto essere considerata tempestiva.

La Corte di Appello rigettava il gravame stante anzitutto la fondatezza dell'eccezione di carenza di interesse ad agire *ex art.* 100 cpc in capo agli odierni appellanti poiché il geometra (contumace in appello) era l'unico soggetto legittimato ad impugnare il capo della sentenza con il quale il primo Giudice aveva accertato la prescrizione del suo diritto alla garanzia assicurativa e respinto la domanda

di manleva dallo stesso formulata, non essendovi alcuna azione diretta esperibile dai danneggiati nei confronti dell'assicurazione professionale del geometra; *ad abundantiam* il Collegio osservava che, in ogni caso, tanto il termine di decadenza dei tre giorni previsto dal contratto, quanto il termine di prescrizione dei due anni *ex art. 2952, co. 2, cc* erano decorsi dal 7/3/2011, giorno in cui la missiva inviata dal legale degli attori il 25/2/2011 era stata ricevuta dal geometra poiché tale missiva già conteneva un'esplicita richiesta di risarcimento danni.

ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 636/2025 - deposito 26/11/2025

Sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'*art. 2697 c.c.*, la titolarità del diritto è un fatto che della domanda costituisce il fondamento che, dunque, l'attore deve provare. In tale contesto, la difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre, ed eventualmente ad argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi) che l'attore non sia titolare del diritto azionato, è una mera difesa, ossia una presa di posizione (negativa) con la quale si limita a negare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto – con cui si contrappongono fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificativi o estinguono il diritto – *art. 2697, co. 2 c.c.*- non è soggetta a decadenza. In applicazione di tale principio, la Corte di Appello ha rigettato l'appello avverso la sentenza che aveva ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità formulata in primo grado dall'appellante (convenuto nel giudizio di opposizione a precezzo) in ordine alla novità delle allegazioni difensive, alle richieste istruttorie e alle produzioni documentali formulate dall'appellata (opponente) con la memoria 183, co. 6, n. 2, c.p.c. Nella fattispecie il Collegio rilevava che la parte appellata (attrice in primo grado nel giudizio di opposizione a precezzo) nell'ambito della domanda di accertamento negativo del credito - ritualmente proposta con la citazione introduttiva - con la successiva memoria *ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.*, non aveva dedotto nuovi fatti impeditivi o modificativi del (preteso) credito azionato con la notifica del precezzo, ma aveva unicamente replicato, con mere difese, alla ricostruzione dei fatti come proposta dall'avversaria, negando la sussistenza del rapporto obbligatorio sotteso al precezzo, offrendo una ricostruzione alternativa dei fatti ed articolando – nei termini di rito – le richieste istruttorie volte a provare la già dedotta inesistenza del preteso credito avversario, ciò nel pieno rispetto dei termini di cui all'*art. 183. co. 6 n. 2 c.p.c.*, dunque, senza incorrere in alcuna decadenza e/o inammissibilità.

Corte d'Appello, sentenza n. 619/2025 - deposito 19/11/2025

In applicazione del principio dell'onere della prova *ex art. 2697 cc*, la parte che fa valere un danno a titolo sia di danno emergente sia di lucro cessante è tenuta prima ad allegare e poi a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Nella fattispecie, l'appellante – che aveva dedotto innanzi al Tribunale di aver dovuto affrontare diverse problematiche economiche e logistiche a causa dei danni conseguenti all'allagamento avvenuto nel locale di proprietà dei convenuti (odierni appellati), all'epoca da lui condotto in locazione ad uso deposito di beni di terzi – lamentava la decisione del Giudice di prime cure sia perché era stata esclusa la risarcibilità del danno emergente relativo al maggior canone di locazione del nuovo magazzino (costretto a locare a causa dell'evento dannoso) sia perché il lucro cessante era stato riconosciuto solo limitatamente ai canoni di deposito non percepiti da parte di due dei suoi clienti, con l'erronea esclusione degli altri. Parte appellante impugnava poi la sentenza di I grado anche perché il

Giudice di prima istanza aveva erroneamente ritenuto che quei clienti che avevano beneficiato della restituzione dei beni non danneggiati fossero stati esonerati dal pagamento delle somme fatturate per traslochi della mobilia.

Ebbene, la Corte d'Appello ha ritenuto che l'appellante non abbia fornito la prova né, per quanto concerne il danno emergente, dell'effettiva perdita patrimoniale subita, della sua riconducibilità eziologica all'evento dannoso per cui è causa, nonché dell'entità di tale diminuzione patrimoniale né, per quanto riguarda il lucro cessante, dell'effettiva esistenza del mancato guadagno, della sua riconducibilità eziologica all'evento de quo, nonché dell'entità del profitto che avrebbe potuto essere ragionevolmente conseguito e che non era stato conseguito a causa dell'evento occorso. In particolare, quanto al danno emergente, non è risultato provato che l'appellante fosse stato costretto a prendere in locazione il primo locale disponibile, anche se di maggiori dimensioni e ad un prezzo elevato, essendo piuttosto riconducibile alla scelta di trasferire la propria attività in un altro capannone di dimensioni e caratteristiche completamente diverse da quelle del locale oggetto di causa. Parimenti non provato il danno a titolo di lucro cessante sia perché il Tribunale aveva correttamente limitato tale danno ai canoni non percepiti da due dei suoi clienti dato che la domanda risarcitoria era stata formulata solo in relazione ad essi sia perché non è risultato in alcun modo dimostrato che l'appellante fosse tenuto a sostenere le spese di trasporto per la riconsegna dei beni non danneggiati ad alcuni clienti a causa dell'allagamento posto che il locale per cui è causa era stato ripristinato nel medesimo stato in cui si trovava prima dell'allagamento soltanto dopo quattro giorni, sicché non vi era in realtà stato il bisogno di trasferire altrove i beni. Di qui il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di I grado.

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 609/2025 - deposito 13/11/2025

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (D.I.), l'opposto (ricorrente monitorio) è l'attore in senso sostanziale, sicché la sua mancata costituzione nel giudizio di opposizione è equiparabile alla rinuncia della domanda: di conseguenza, il Giudice dell'opposizione non può pronunciare una condanna a favore dell'opposto non costituito, configurandosi altrimenti il vizio di ultrapetizione.

Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto dai correntisti secondo cui il primo Giudice aveva errato nel pronunziarsi nel merito della domanda nonostante avesse ritenuto che l'unica parte costituita in sede di opposizione a D.I. non fosse titolare del credito: a loro dire il Giudicante era quindi incorso in un vizio di ultrapetizione avendo – a fronte della domanda svolta dalla parte costituita limitata alla conferma del D.I. o, in subordine, nella rideterminazione del relativo importo – pronunciato una condanna a loro carico in favore di altro soggetto ossia la cedente, non costituita e non più legittimata, stante l'intervenuta cessione del suo credito, a ricevere il pagamento.

I Giudici di Appello hanno rilevato che – poiché con l'opposizione a D.I. inizia un nuovo giudizio, autonomo rispetto alla fase monitoria e nel contraddittorio delle parti – ove il soggetto che abbia proposto il ricorso per ottenere il decreto non si costituisce nel giudizio di opposizione a cognizione piena resta, in tale giudizio, una parte attrice (in senso sostanziale) che non insiste più nella domanda, non precisando più alcuna conclusione. Nel caso di specie, stante la contumacia in I grado della cedente, si era perciò determinato il dedotto vizio della sentenza impugnata avendo il Tribunale pronunciato *ultra petita* una condanna per la quale la cedente, quale attrice in senso sostanziale, non aveva più insistito. Né tale condanna avrebbe potuto essere pronunciata né a favore della cedente costituita in appello poiché, stante l'intervenuta cessione, essa non può più considerarsi interessata al

pagamento richiesto in suo favore né a favore della cessionaria poiché, avendo la sentenza impugnata escluso che quest'ultima avesse provato di esserne la cessionaria e non avendo la stessa proposto appello incidentale sul punto, il Collegio non ha potuto compiere nessuna ulteriore valutazione in merito.

SPESE DI LITE

Corte d'Appello, sentenza n. 633/2025 - deposito 24/11/2025

L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Applicando i suindicati principi, la Corte d'Appello riformava la sentenza di primo grado, nella quale il giudice aveva motivato la compensazione delle spese fra l'appellante e l'istituto di cura unicamente sulla base del divario fra l'entità della somma richiesta a titolo di risarcimento e quella effettivamente liquidata a seguito del giudizio.

CODICE CIVILE

CESSIONE DEI CREDITI

Corte d'Appello, sentenza n. 487/2025 - deposito 30/10/2025

Diversamente che dalla legittimazione ad agire (*legitimatatio ad causam*): requisito processuale che si collega all'astratta riferibilità del diritto dedotto in giudizio al soggetto che propone la domanda e non implica la prova del diritto, ma solo la coerenza tra il diritto invocato e la soggettività processuale; la titolarità sostanziale del diritto concerne il merito della domanda e si identifica con la titolarità effettiva del rapporto giuridico sostanziale posto a fondamento della pretesa azionata.

Quando oggetto di contestazione è la intervenuta cessione dei crediti in blocco alla società veicolo (s.p.v.) solo la titolarità, e non la legittimazione, deve essere oggetto di prova e accertamento istruttorio, ove venga specificamente contestata.

Nel caso posto all'attenzione del Collegio l'avviso di cessione pubblicato in G.U. indicava che la società s.p.v. era divenuta cessionaria del credito in virtù di due contratti di cessione dei crediti già conclusi con i rispettivi istituti bancari, avendo acquistato pro soluto tutti i crediti pecuniari (derivanti tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e vantati verso debitori classificati a sofferenza, circostanza quest'ultima rimasta incontestata.

Nell'avviso si specificava anche che i crediti derivavano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse le aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 ed il 31 dicembre 2017 e che era stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori

ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 dicembre 2017, elementi questi che rinviavano ad una cessione completa di tutti i crediti appartenenti alle categorie indicate nell'ampio arco temporale indicato.

Nell'avviso pubblico di cessione si documentava anche che ai sensi dell'art. 7.1, c. 6, della legge sulla cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la società avrebbero reso disponibili nelle pagine web di riferimento (home dei rispettivi domini internet) e sino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti con ciò fornendo ad ogni debitore eventualmente interessato alla cessione uno strumento agile e veloce di verifica dell'inclusione o meno del proprio credito.

Tale enunciazione era stata rafforzata poi ulteriormente con la previsione di altro strumento, prevedendo che i debitori ceduti avrebbero potuto richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta all'indirizzo e-mail del procuratore incaricato dalla cessionaria.

Quanto documentato è stato allora ritenuto sufficiente per riscontrare positivamente la prova della intervenuta cessione senza subire contestazioni di sorta: in particolare sulla equivocità della intervenuta cessione, giacché la valutazione delle prove raccolte deponeva per la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e per l'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, i fatti ignoti da provare, costituendo questa una attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

CONSENSO INFORMATO

Corte d'Appello, sentenza n. 601/2025 - deposito 12/11/2025

Il consenso del paziente, per essere concretamente informato, deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione del trattamento medico, delle alternative terapeutiche, dei rischi connessi a ciascuna di esse, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo neppure all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico. Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo di esaustiva informazione incombe sulla struttura sanitaria. A tal fine, non è sufficiente la sottoscrizione di un modello generico con il quale il paziente dichiari di essere stato esaustivamente informato. Ciò in quanto il paziente è privo delle competenze necessarie a valutare l'esaustività dell'informazione. La qualità personale del soggetto da informare (nella specie, medico) non fa venire meno l'obbligo di informazione. Ciò in quanto non è ammissibile una presunzione di consenso informato, occorrendo sempre la prova dell'esaustiva informazione del paziente, e voler desumere dalla mera circostanza che il paziente sia a sua volta medico che questi possieda necessariamente tutte le conoscenze scientifiche necessarie a valutare i rischi ed i benefici del trattamento medico e ad autodeterminarsi liberamente equivarrebbe ad accertarne il consenso presunto.

CONTRATTO CON EFFETTI PROTETTIVI VERSO TERZI

Corte d'Appello, sentenza n. 627/2025 - deposito 24/11/2025

In tema di responsabilità del medico conseguente a nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale spetta non solo alla madre ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura in cui egli opera, non può ritenersi estraneo il padre, il quale deve, perciò, considerarsi tra i soggetti protetti e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra i quali deve ricomprendersi il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli (Cassazione civile, sez. III, 05/02/2018, n. 2675). Configura, dunque, ipotesi di contratto con effetti protettivi del terzo - segnatamente, del padre - non solo il contratto di spedalità stipulato fra la struttura sanitaria e la gestante relativamente all'espletamento del parto, ma anche quello relativo all'interruzione di gravidanza ovvero alla sterilizzazione tubarica.

CONTRATTO DI VENDITA

Corte d'Appello, sentenza n. 734/2025 - deposito 30/12/2025

Sussiste consegna di *aliud pro alio*, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita, dovendosi in particolare accertare se le deficienze lamentate dal compratore siano tali da pregiudicare l'appartenenza al *genus* della cosa venduta, e non già semplicemente tali da implicare la degradazione delle irregolarità denunciate a vizi redibitori o a mancanza di qualità essenziali. Nel caso di specie una società, odierna ricorrente in riassunzione, aveva citato in giudizio la società resistente per avergli fornito del calcestruzzo che avrebbe dovuto essere specifico per il passaggio di mezzi pesanti, lamentando la sua minore resistenza e quindi che lo stesso si fosse rivelato assolutamente inidoneo allo scopo. Invocava dunque la disciplina dell'*aliud pro alio* per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno subito. La società convenuta aveva eccepito, invece, che il vizio allegato dovesse essere piuttosto qualificato quale mancanza di qualità ex art. 1497 c.c., con conseguente decadenza di controparte dal diritto al risarcimento per decorrenza del termine di un anno dalla scoperta per la denuncia del vizio. La sentenza di primo grado riteneva integrati i presupposti dell'*aliud pro alio*, statuizione confermata anche dalla successiva sentenza di appello. La Suprema Corte, giudicando apparente la motivazione della sentenza di appello sul punto, ha rimesso al giudice del rinvio di approfondire gli esiti istruttori ai fini dell'integrazione dell'*aliud pro alio* e valutare anzitutto se il calcestruzzo fornito appartenesse ad un genere completamente diverso da quello pattuito, rivelandosi perciò inidoneo ad assolvere allo scopo economico sociale della res promessa e quindi a fornire l'utilità presagita. In applicazione del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, la Corte d'Appello ha ritenuto che la minor resistenza del materiale lamentata dalla società ricorrente costituisse mancanza di qualità del bene ai sensi dell'art. 1497 c.c.

FIDEIUSSIONE**Corte d'Appello, sentenza n. 487/2025 - deposito 30/10/2025**

La prova dell'intesa anticoncorrenziale deve risultare “specifica e circostanziata”, tale per cui deve essere valutata la condotta della Banca in raffronto con l'art. 2 l. n. 287/90, al fine di declarare la nullità (assoluta o parziale) delle fideiussioni sottoscritte dai clienti, tale per cui la Corte ha ritenuto che la produzione del modello A.B.I. e del provvedimento della Banca d'Italia non potesse soddisfare l'onere probatorio che gravava sui fideiussori mancando la prova del collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione a valle.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto, in tema di onere della prova a carico dei garanti - avendo gli appellanti dedotto che il documento utilizzato per la costituzione del rapporto di garanzia fosse stato conforme al modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel 2002, successivamente ritenuto dalla Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55/2005, frutto dell'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2, c. 2, lett. A) della l. 287/1990 (c.d. “legge Antitrust”) - che siffatta restrizione nasceva dalla riproposizione dello schema vietato, riferito alle violazioni degli artt. 2, 6 e 8, ritenuti mirati ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (cfr. provv. n. 55/2005 della Banca d'Italia) che disciplinavano, precisamente, la cd. clausola di reviviscenza (art. 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e, infine, la cd. clausola di sopravvenienza (art. 8), per cui “la nullità dell'intesa a monte determinava la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole che costituivano pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI.

Nella fattispecie, pur ipotizzando una nullità parziale delle fideiussioni oggetto di accertamento, la Corte ha ritenuto che la stessa non poteva essere dichiarata, in quanto i fideiussori si erano limitati ad eccepire la sovrapponibilità contenutistica riferita agli articoli delle fideiussioni stipulate con gli articoli di cui al c.d. Schema A.B.I., ma non avevano adempiuto l'onere probatorio sulla relazione tra intesa a monte e contratto a valle, da cui discendeva la nullità derivata per ingiusto restringimento o lesione della concorrenza.

INTERESSI**Corte d'Appello, sentenza n. 652/2025 - deposito 03/12/2025**

Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggi nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. Nella specie, la Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato, l'eccepita usurarietà delle clausole negoziali aventi ad oggetto la pattuizione degli interessi.

Il particolare il Collegio rilevava che l'appellante si era limitato ad avanzare una contestazione generica, espressa in termini meramente dubitativi tale da impedire qualsiasi approfondimento istruttorio, non essendo in alcun modo dedotti gli elementi costitutivi su cui la pretesa era fondata.

PRESCRIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 553/2025 - deposito 18/10/2025

Per individuare la data a partire dalla quale il buono postale fruttifero cade in prescrizione, con conseguente impossibilità di ottenerne la riscossione, bisogna non soltanto verificare la data di scadenza del titolo e poi aggiungere dieci anni, ma va valutata l'operatività della prescrizione dei titoli in ragione del mancato adempimento degli obblighi informativi, giacché tale condotta avrebbe avuto l'effetto di impedire alla prescrizione di iniziare il proprio corso ai sensi dell'art. 2935 c.c., oppure di sospenderne il decorso, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c.

Nel caso di specie, infatti, ai fini della decorrenza della prescrizione, il *dies a quo* doveva essere individuato verificando anche eventuali inadempienze circa gli obblighi informativi del soggetto emittente i titoli.

Ai sensi dell'art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni fruttiferi postali potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione e dal successivo 1° gennaio quelli non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.

A seguito dell'abrogazione dell'articolo in questione, però, ad opera dell'art. 7 d.lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti diretti a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, il *dies a quo* del termine di prescrizione va ricercato nella normativa che disciplina la materia a prescindere da ciò che è annotato sul titolo stesso o dalle informazioni fornite o meno all'investitore.

Ferma allora la disposizione di cui all'art. 2935 c.c., la Corte ha ritenuto che i fatti impeditivi del decorso della prescrizione diventassero rilevanti soltanto in caso di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 n. 8 c.c., cioè unicamente laddove il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, integrava un doloso occultamento dell'esistenza del debito, e non anche ove costituiva mero impedimento al materiale esercizio del diritto.

In mancanza di ciò, quanto ai buoni postali fruttiferi, il termine decennale di prescrizione dei relativi diritti cominciava a decorrere dal primo giorno in cui i buoni cessavano di essere fruttiferi, cioè dal primo giorno successivo alla data di scadenza del buono, rimanendo in capo al creditore l'onere di dimostrare di avere tempestivamente esercitato il diritto così interrompendo il termine di prescrizione.

RESPONSABILITÀ DA CONTATTO SOCIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 602/2025 - deposito 12/11/2025

La teoria dei cd. obblighi senza prestazione postula l'affidamento riposto da un soggetto, generalmente privo di specifiche competenze tecniche (come accade nella relazione fra medico e paziente) ovvero in posizione di soggezione rispetto all'esercizio di un potere (come accade nella relazione fra privato e P.A.) ovvero incapace (come accade nella relazione fra alunno e docente), nel dovere di diligenza

qualificata gravante in capo ad altro soggetto che, in ragione della posizione ricoperta ovvero dell'attività svolta, entri con lui in contatto e sia, dunque, obbligato ad assolvere le proprie funzioni osservando un obbligo di protezione del primo - desumibile dal generale principio di solidarietà *ex art. 2 Cost.* nonché dal derivato principio di buona fede *ex art. 1875 c.c.*, pur non sussistendo un pregresso rapporto contrattuale e non venendo nei confronti dello stesso in rilievo alcun preventivo obbligo di prestazione. Tale contatto sociale, per l'appunto, qualificato in ragione della peculiare funzione svolta e posizione ricoperta dal secondo rispetto al primo, dell'attitudine dello stesso ad incidere nella sfera giuridica del primo e del conseguente affidamento ingenerato nel primo, rientrerebbe negli altri atti o fatti idonei a produrre un'obbligazione di cui all'*art. 1173 c.c.*, con ciò determinando la responsabilità contrattuale del soggetto qualificato in caso di inadempimento degli obblighi di protezione derivanti dal medesimo contatto sociale, con evidenti vantaggi a favore del primo soggetto, che, qualificato come creditore, potrà avvalersi di più agevoli termini prescrizionali ed oneri probatori. Il richiamo della suddetta teoria risulta assolutamente inconferente al caso in cui taluno lamenti il danno prodotto dalla *res in custodia*, in cui: non viene in rilievo un contatto sociale qualificato fra un soggetto tenuto a specifici obblighi di diligenza e protezione in funzione della salvaguardia dell'affidamento di altro soggetto, in posizione di debolezza ovvero di soggezione; vengono meramente in rilievo i danni asseritamente derivanti dall'intrinseca pericolosità della *res in custodia*. Né può ritenersi che qualunque incontro, ancorché occasionale e non qualificato, possa assurgere a fonte di obbligazione *ex art. 1173 c.c.*, estendendo tale teoria - peraltro soggetta a molteplici e serrate critiche in ragione dell'impossibilità di configurare un'obbligazione in senso tecnico senza prestazione - sino ad invocare la sussistenza di obblighi di protezione ogniqualvolta taluno arrechi un danno a terzi e ricomprendervi ogni violazione del generico dovere di *neminem laedere*, al cui presidio è, al contrario, già preposto l'*art. 2043 c.c.*

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANITARIO

Corte d'Appello, sentenza n. 633/2025 - deposito 24/11/2025

La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottopersi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Dunque, qualora poi il danneggiato alleghi la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, il suo onere probatorio non può ritenersi esaurito, in quanto, escluso qualsiasi esonero fondato sul danno *in re ipsa* (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), ma è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. Applicando i suindicati principi, la Corte d'Appello confermava sul punto la sentenza di primo grado, la quale aveva escluso la liquidazione del danno da lesione dell'autodeterminazione lamentato dall'appellante, non avendo questa né allegato né dimostrato la presenza di alcun pregiudizio diverso e ulteriore rispetto a quelli derivati dalla lesione alla salute subita a seguito dell'errore medico, limitandosi a dedurre la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione che tuttavia, come già chiarito, non è sufficiente di per sé solo a giustificare la liquidazione di un risarcimento.

SERVITÙ**Corte d'Appello, sentenza n. 615/2025 - deposito 17/11/2025**

In base al principio di cui all'art. 2697 cod. civ., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che lo contestano l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà.

In applicazione di tale principio, la Corte di Appello, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, rigettava l'appello ritenendo infondata la contestazione dell'appellante (convenuto in primo grado) che - nel giudizio promosso dall'attore per sentir dichiarare costituita per intervenuta usucapione la servitù di transito sulla strada insistente all'interno dei fondi del convenuto - affermava che le saltuarie circostanze in cui il passaggio era stato consentito sulla strada erano frutto di cortese tolleranza.

Nella fattispecie il Collegio rilevava che l'appellante non aveva fornito alcuna prova a sostegno di tale assunto, che appariva inverosimile in ragione della lunga durata del godimento pacifico ed ininterrotto della strada da parte dell'appellato e prima di lui del suo dante causa, il cui abituale utilizzato per raggiungere l'abitazione era stato confermato dai testi escussi.

DANNO NON PATRIMONIALE**Corte d'Appello, sentenza n. 657/2025 - deposito 04/12/2025**

Il diritto al sepolcro si configura come esplicazione dei sentimenti di pietà e del legame affettivo tra i vivi e i defunti. La sua protezione, garantita dalla Costituzione, rappresenta un presidio essenziale della dignità della persona e della libertà religiosa, assicurando ai congiunti la possibilità di onorare la memoria dei propri cari e di elaborare il lutto secondo le proprie convinzioni e tradizioni. Dalla sua violazione può derivare un danno non patrimoniale risarcibile, alla luce dell'art. 2059 c.c. nella sua interpretazione evolutiva ormai costituente diritto vivente, per cui fra i "casi determinati dalla legge" rientrano i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, e dunque anche quelli presidiati dagli artt. 2 e 19 Cost. Nel caso di specie, la danneggiata aveva citato in giudizio la vedova del padre, lamentando che questa si fosse rifiutata per anni di trasferire le ceneri del defunto in un luogo che le consentisse di onorare la memoria del defunto, ed aveva perciò chiesto il risarcimento del danno morale e psichico subito a causa di tale comportamento ostruzionistico. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda di risarcimento del danno morale, ed escludeva invece la sussistenza di un danno biologico di natura psichica in capo alla danneggiata. Avverso detta decisione proponeva appello la vedova, allegando il difetto di prova circa l'esistenza di un'offesa di serietà e gravità tale da giustificare la liquidazione di un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. In applicazione dei suestesi principi, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, osservando come, in considerazione dell'alto valore che tale pratica riveste sia a livello individuale che nella coscienza sociale, la privazione della possibilità di rendere omaggio ad un defunto sia sicuramente fonte di notevole sofferenza interiore e non possa considerarsi un danno futile, soprattutto se tale situazione si protrae per lungo tempo come nel caso di specie.

Corte d'Appello, sentenza n. 610/2025 - deposito 13/11/2025

Nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito deve accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale. Incombe, dunque, sulla parte che ne chiede il ristoro l'onere di puntuale allegazione delle sofferenze morali che siano conseguite alla lesione della propria integrità psicofisica. Nel solo caso in cui tale puntuale onere di allegazione sia assolto, il ricorso alla prova presuntiva assume rilievo dirimente, avendo riguardo alle conseguenze pregiudizievoli di carattere morale ordinariamente conseguenti alla lesione invalidante, trattandosi di conseguenze involgenti la sfera interiore del danneggiato. Non può, dunque, procedersi ad un accertamento di carattere presuntivo, in forza dell'*id quod plerumque accidit*, nel difetto di qualsivoglia allegazione di parte attrice circa il pregiudizio morale concretamente sofferto.

TUTELA DEL MINORE

Corte d'Appello, sentenza n. 580/2025 - deposito 30/10/2025

Costituisce primario interesse della minore, anche in ragione della tenera età (6 anni), riprendere e mantenere contatti costanti col padre, avuto riguardo alla misura restrittiva della libertà personale che a costui è stata applicata, essendo stato posto agli arresti domiciliari (in sostituzione della custodia cautelare in carcere) presso una struttura di comunità terapeutica.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non determinanti i provvedimenti da assumere sulla effettiva conclusione del percorso di disintossicazione da sostanze stupefacenti e alcol del padre della minore perché la sua permanente collocazione presso la struttura riabilitativa non consentiva, comunque, di autorizzare frequentazioni con la figlia minore ma, allo stesso tempo, non precludeva allo stesso di mantenere contatti con la figlia minore in modalità protetta, e cioè mediante un numero limitato di videochiamate effettuate soltanto alla presenza e sotto lo stretto controllo dei Servizi sociali, cui rimaneva il compito, il dovere e la facoltà di interrompere immediatamente le conversazioni ove il soggetto in terapia riabilitativa avesse dimostrato di non essere in grado di contenere l'eloquio esternando espressioni nel caso pregiudizievoli per la minore, ovvero denigratorie nei confronti della madre della stessa.

Nonostante il riconoscimento del diritto, comunque limitato, ad effettuare videochiamate, con la definizione della lite in secondo grado la Corte, prendendo atto dell'affido esclusivo della minore alla madre, cui rimaneva la responsabilità genitoriale esclusiva, ha ritenuto che il padre della minore risultasse comunque soccombente rispetto la domanda diretta ad autorizzare la moglie a percepire l'assegno unico e, parzialmente soccombente rispetto la domanda di condanna a contribuire al mantenimento della figlia, ritenendo che non potesse incidere sulla detta condanna il pur riconosciuto e precario diritto per il padre in terapia riabilitativa di effettuare videochiamate al fine di mantenere il rapporto con la figlia minore.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO**ORARIO DI LAVORO****Corte d'Appello, sentenza n. 150/2025 - deposito 26/11/2025**

“Secondo la definizione contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 66/2003 l’orario di lavoro è «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni». L’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE, così come interpretato dalla Corte di giustizia, individua una nozione di orario di lavoro (ed in via di esclusione di “riposo”) esattamente coincidente con quella fatta propria dalla legge nazionale n. 66/2003. Sulla base della giurisprudenza eurounitaria, sono tre gli elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro: il primo è l’essere il lavoratore nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni; il secondo l’essere il lavoratore a disposizione del datore di lavoro; il terzo, l’essere il dipendente al lavoro. Ne deriva che le nozioni di «orario di lavoro» e «periodo di riposo» si escludono a vicenda. Deve dunque essere ritenuto «orario di lavoro» qualsiasi periodo nel quale il lavoratore è presente nel luogo di lavoro e disponibile per svolgere le proprie funzioni”. (Il caso di specie verteva sulla pretesa contributiva avanzata dall’INPS nei confronti di una società cooperativa, che gestiva con proprio personale i servizi di assistenza all’interno di strutture in cui erano ospitati soggetti minori di età e che aveva retribuito il lavoro dei soci dipendenti svolto nel turno notturno, ovvero dalle ore 22,00 alle 8,00 per un numero di ore inferiore: mentre l’Istituto pretendeva il versamento della contribuzione sull’intera durata del turno, la società datore di lavoro aveva sostenuto che nell’ambito del turno i prestatori, che pure permanevano per l’intera durata del turno nella struttura, potessero fruire di riposo. La Corte, confermando la sentenza del Tribunale, ha respinto l’appello proposto dalla società cooperativa chiarendo che l’intero turno notturno doveva essere considerato come orario di lavoro in quanto i lavoratori restavano a disposizione del datore di lavoro presso la struttura e in tali condizioni di disponibilità, il lavoratore doveva intendersi presente sul luogo di lavoro ed anche impegnato nell’esercizio delle proprie funzioni. Ha poi rilevato come non fosse mai stata riconosciuta alcuna indennità di reperibilità ai lavoratori, né, ancor prima, disposta una predeterminazione di turni di reperibilità o fornita la prova di un accordo specifico con i dipendenti, condizioni che, in via subordinata, la società aveva allegato a sostegno della pretesa di ricalcolare la contribuzione sul minor importo spettante a titolo dell’indennità).

FOCUS: IL PROCESSO ESECUTIVO-SECONDA PARTE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il processo esecutivo, in particolare con riguardo alla formazione del titolo esecutivo da parte di un ente pubblico al fine di precostituire idonea garanzia del credito da esso vantato; alla disciplina riguardante il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’industria in materia di incentivi all’impresa; alla efficacia non retroattiva del sequestro conservativo per effetto della conversione del sequestro in pignoramento; ai criteri dell’anteriorità in caso di concorso tra procedure esecutive; alla equiparabilità dell’atto di citazione in opposizione ex art. 654 c.p.c. sotto il profilo del contenuto ad una comparsa di risposta se presenta i requisiti di cui all’art. 167 c.p.c.; alla non configurabilità di una nuova domanda nel giudizio di opposizione a precezzo nel caso di richiesta di restituzione delle somme pagate dall’opponente in ragione della esecutività della sentenza;

Con riguardo alla **formazione del titolo esecutivo da parte di un ente pubblico** al fine di precostituire idonea garanzia del credito da esso vantato si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 698/2024 - deposito 10/10/2024](#) in cui la Corte di Appello ha stabilito che il mero riferimento contenuto in diverse disposizioni di legge alla possibilità di “riscossione mediante ruolo” non può equivalere tout court ad un esonero dalla preventiva formazione di un titolo esecutivo: se si verte in tema di entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, l’ente (pubblico) creditore, se non diversamente previsto dalla legge, dovrà prima munirsi di un titolo esecutivo, e soltanto successivamente trasmetterlo al concessionario incaricato per la riscossione;

In merito alla disciplina riguardante il **provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’industria in materia di incentivi all’impresa** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 698/2024 - deposito 10/10/2024](#) in cui il Collegio ha evidenziato che con riguardo alla preventiva revoca del finanziamento atta a legittimare il ricorso alla riscossione esattoriale la disciplina normativa stabilisce all’art. 24, co. 32, L. n. 449/1997 che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in materia di incentivi all’impresa costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 67, c. 2, D.P.R. 43/1998, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni. Pertanto, soltanto in caso di revoca delle agevolazioni, tale provvedimento diviene equiparabile ad un titolo esecutivo, e l’esazione mediante ruolo avviene proprio sulla base di esso;

Con riferimento alla **efficacia non retroattiva del sequestro conservativo per effetto della conversione del sequestro in pignoramento** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 149/2025 - deposito 13/03/2025](#) in cui la Corte di Appello ha ribadito che il sequestro conservativo, quale mezzo di garanzia teso ad escludere gli atti pregiudizievoli a danno delle ragioni di credito del sequestrante, giova soltanto a chi se ne avvale. Il vincolo di indisponibilità delle somme consolidato per effetto della esecutività della sentenza contabile, ovvero con il deposito della istanza di conversione del sequestro in pignoramento, ha effetti sostanziali di cui si avvantaggia il creditore sequestrante ma che, come tali, non vanno ad incidere sul diritto di assegnazione processuale vantato dal creditore già precedente. Diversamente con

l'istanza di conversione si ha invece un mero allacciamento del pignoramento al sequestro, e non una sovrapposizione "ex tunc" del primo al secondo, discendendo ciò dal carattere intrinsecamente diverso delle due situazioni giuridiche. Dunque, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento si deve escludere l'efficacia retroattiva (appunto "ex tunc") del sequestro conservativo convertito in pignoramento ai sensi dell'art. 495 c.p.c. e pertanto la retrodatazione degli effetti del pignoramento consolidato al momento della concessione della misura cautelare.

Con riguardo ai criteri **dell'anteriorità in caso di concorso tra procedure esecutive** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 387/2025 - deposito 30/06/2025](#) in cui i Giudici di Appello hanno statuito che in un concorso tra procedure esecutive, il criterio dell'anteriorità stabilisce che la procedura iniziata per prima prevale su quelle istaurate successivamente, così definendo l'ordine in base al quale i creditori devono essere soddisfatti, in particolare nel concorso tra più procedure esecutive, mobiliare e immobiliare, il concorso va risolto sulla base del criterio dell'anteriorità e dunque posta l'anteriorità della procedura immobiliare questa doveva prevalere sul pignoramento mobiliare il quale era invece successivo.

In riferimento alla **equiparabilità dell'atto di citazione in opposizione ex art. 654 c.p.c. sotto il profilo del contenuto ad una comparsa di risposta se presenta i requisiti di cui all'art. 167 c.p.c.** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 361/2025 - deposito 19/06/2025](#) in cui la Corte di Appello ha sostenuto che L'atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. è equiparabile sotto il profilo del contenuto ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salvo l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cod. proc. civ. il quale prescrive che nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, onere il cui mancato rispetto è sanzionabile in termini di perenzione del potere di contestare successivamente i fatti che l'attore ha posto a fondamento della propria domanda. In particolare, l'atto introduttivo deve contenere i soli elementi formali dell'atto di citazione contenuti negli artt. 163 e 163-bis c.p.c., con esclusione invece degli elementi di natura sostanziale, e cioè quelli relativi alla *edictio actionis* indicati dall'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c.

In merito alla **non configurabilità di una nuova domanda nel giudizio di opposizione a precezzo** nel caso di richiesta di restituzione delle somme pagate dall'opponente in ragione della esecutività della sentenza si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 350/2025 - deposito 16/06/2025](#) in cui il Collegio ha affermato che nel giudizio di opposizione a precezzo, la richiesta di restituzione delle somme pagate dall'opponente in ragione dell'esecutività della sentenza, pur se va fatta oggetto di specifica domanda, non costituisce domanda nuova ed è ammissibile proporre tale domanda nel corso del giudizio di primo grado, fino al momento della precisazione delle conclusioni.